

Regolamento per gli studenti e le studentesse sottoposti/e a misure restrittive della libertà personale

Sommario

| | |
|---|---|
| Art. 1 - DIRITTO ALL'ISCRIZIONE | 2 |
| Art. 2 - SCELTA DEL CORSO DI STUDIO | 2 |
| Art. 3 - PROVE DI AMMISSIONE/VALUTAZIONE PER L'ACCESSO AI CORSI DI STUDIO | 2 |
| Art. 4 - ATTIVITÀ FORMATIVE ATTIVATE IN MODALITÀ A DISTANZA..... | 2 |
| Art. 5 - ISCRIZIONE PART-TIME | 3 |
| Art. 6 - PROVE DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO (ESAMI)..... | 3 |
| Art. 7 - PROVA FINALE PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO | 3 |
| Art. 8 - SPESE DI TRASPORTO | 3 |
| Art. 9 - TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI..... | 4 |
| Art. 10 - REFERENTI AMMINISTRATIVI | 4 |
| Art. 11 - REFERENTI DIDATTICI | 4 |

Art. 1 - DIRITTO ALL'ISCRIZIONE

1. Qualsiasi persona sottoposta a misura restrittiva della libertà personale (in esecuzione penale interna ed esterna) in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, può immatricolarsi o iscriversi ai corsi di studio dell'Università degli Studi Roma Tre di cui all'art. 2 del presente Regolamento, ottemperando a quanto disposto dal Regolamento stesso.
2. Le procedure di immatricolazione e di iscrizione devono essere svolte nel rispetto delle scadenze previste per le iscrizioni alle prove di ammissione/valutazione, ove previste, e per le iscrizioni ad anni successivi.
3. Il compimento degli studi universitari è agevolato attraverso la previsione di servizi di tutorato erogati dall'Ateneo Roma Tre in sede e/o negli Istituti penitenziari del Lazio, secondo quanto stabilito nella Convenzione quadro stipulata con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Provveditorato Regionale del Lazio (di seguito denominato PRAP del Lazio) e con il Garante delle persone private della libertà della Regione Lazio (di seguito denominato Garante).

Art. 2 – SCELTA DEL CORSO DI STUDIO

1. I corsi di studio ai quali le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale possono immatricolarsi o iscriversi sono quelli per i quali è possibile definire un percorso formativo che sia idoneo a consentire l'acquisizione di tutte le competenze necessarie per ottenere il titolo finale.
2. Qualora in Ateneo siano attivi corsi di studio omologhi, di cui uno sia erogato in modalità a distanza, la persona sottoposta a misura detentiva sarà immatricolata o iscritta al corso attivato in modalità a distanza, a condizione che l'Amministrazione Penitenziaria autorizzi la frequenza in tale modalità mettendo a disposizione gli strumenti necessari.
3. I corsi di studio di cui ai commi 1 e 2, sono stabiliti dalle strutture didattiche competenti ed elencati nel sito web di Ateneo.

Art. 3 – PROVE DI AMMISSIONE/VALUTAZIONE PER L'ACCESSO AI CORSI DI STUDIO

1. Per i Corsi di Studio di cui al precedente Art. 2, la Struttura Didattica competente stabilisce il numero di posti riservati alle persone sottoposte a misura restrittiva della libertà personale.
2. Al fine di favorire l'accesso delle persone che si trovano nelle condizioni di cui al comma precedente, le prove di ammissione/valutazione a loro riservate possono svolgersi in data diversa da quella fissata in via ordinaria dai bandi di ammissione, con calendario comunicato al PRAP del Lazio e all'Ufficio del Garante prima dell'inizio di ogni anno accademico.
3. Le misure di cui ai commi precedenti non si applicano ai corsi con accesso programmato nazionale.

Art. 4 - ATTIVITÀ FORMATIVE ATTIVATE IN MODALITÀ A DISTANZA

1. Qualora nell'ambito del corso di studio prescelto siano attivati insegnamenti erogati in modalità a distanza, fatta salva la condizione di cui al comma 2 dell'art. 2 del presente Regolamento, tali insegnamenti, ove congrui, devono essere inseriti nel piano di studi.
2. Nei casi indicati al comma 1 del presente articolo e al comma 2 dell'art. 2, l'Ateneo deve essere informato dell'autorizzazione all'accesso ai canali di comunicazione richiesti per le attività formative erogate in modalità a distanza prima di procedere alla immatricolazione o iscrizione dello studente.

Art. 5 – ISCRIZIONE PART-TIME

L'Ateneo informerà e supporterà adeguatamente la eventuale decisione di optare per l'iscrizione part-time, ai sensi del Regolamento Carriera dell'Università degli Studi Roma Tre.

Art. 6 - PROVE DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO (ESAMI)

1. La direzione dell'Istituto penitenziario assicurerà la pubblicità delle prove di esame e di eventuali prove di valutazione intermedie presso la sede di detenzione.
2. La richiesta di sostenere l'esame deve essere presentata alla Direzione dell'istituto detentivo, che la fa pervenire, anche per il tramite dell'Ufficio del Garante, via fax o e-mail al/le referenti amministrativi individuati ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento.
3. La struttura didattica competente nomina la Commissione d'esame, composta da almeno due membri. In deroga a quanto prescritto dal Regolamento Didattico di Ateneo, se la prova si svolge presso la sede di detenzione, il/la Presidente della Commissione d'esame può non essere il/la docente ufficiale dell'insegnamento. La struttura didattica fissa altresì il giorno e l'ora in cui la Commissione è disponibile a recarsi presso l'Istituto penitenziario sede di svolgimento della prova stessa.
4. Il/la referente della struttura didattica comunica alla Direzione dell'Istituto penitenziario, anche per il tramite dell'Ufficio del Garante, le disponibilità della Commissione per lo svolgimento dell'esame nella data fissata e chiede conferma del nulla osta. L'Istituto penitenziario conferma contestualmente al nulla osta le procedure per l'autorizzazione all'ingresso dei membri della Commissione.
5. Le prove di valutazione intermedie, se previste, seguono le stesse regole delle prove d'esame.

Art. 7 - PROVA FINALE PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO

1. La richiesta di ammissione all'esame di laurea deve essere presentata alla Direzione dell'istituto detentivo, che la fa pervenire, anche per il tramite dell'Ufficio del Garante, via fax o e-mail al/le referenti amministrativi individuati ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento. La richiesta dovrà riportare l'indicazione di eventuali istanze di permesso per sostenere l'esame di laurea al di fuori della sede di detenzione.
2. Per quanto riguarda la nomina della commissione e la tipologia della prova finale vale quanto prescritto dal Regolamento Didattico di Ateneo. Per le procedure relative allo svolgimento della prova finale presso la sede di detenzione si segue quanto stabilito dall'art. 6, commi 1, 3 e 4, del presente Regolamento.

Art. 8 - SPESE DI TRASPORTO

1. Le spese di trasporto dei membri delle commissioni delle prove di valutazione, dei/le docenti o tutori per lo svolgimento di eventuali attività didattiche nella sede detentiva entro il Comune di Roma, previa autorizzazione della struttura didattica competente, sono a carico della medesima e vengono rimborsate sulla base della relativa documentazione.
2. È previsto un rimborso spese a favore dei membri delle commissioni di valutazione in caso di missione svolta fuori del Comune di Roma. Tale rimborso, effettuato sulla base della relativa documentazione, è a carico del bilancio centrale di Ateneo.

Art. 9 – TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI

1. Articolazione e importi delle tasse e dei contributi universitari sono fissati dal Regolamento Tasse dell'Università degli Studi Roma Tre.
2. L'Ateneo agevola la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica necessaria ai fini dell'inquadramento nelle fasce contributive, attraverso apposite procedure concordate tra l'amministrazione penitenziaria e i/le referenti amministrativi.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 della Convenzione stipulata con il PRAP del Lazio e con il Garante, viene applicato l'esonero della tassa regionale. Il Garante comunicherà prima dell'inizio di ogni anno accademico l'elenco degli studenti e delle studentesse per i quali provvederà al versamento della tassa regionale.

Art. 10 – REFERENTI AMMINISTRATIVI

1. Sono referenti amministrativi per l'attuazione delle attività connesse all'immatricolazione e allo svolgimento della carriera degli studenti di cui al presente Regolamento i/le responsabili degli uffici di segreteria studenti dell'Area Studenti.
2. I recapiti degli uffici sono pubblicati sul Portale dello Studente: <http://portalestudente.uniroma3.it>.
3. I nominativi e i contatti dei/le referenti saranno comunicati al PRAP del Lazio e all'Ufficio del Garante prima dell'inizio di ogni anno accademico.

Art. 11 – REFERENTI DIDATTICI

I Dipartimenti dell'Ateneo nominano propri referenti didattici per lo svolgimento della carriera degli studenti e delle studentesse di cui al presente Regolamento. I loro nominativi saranno comunicati al PRAP del Lazio e all'Ufficio del Garante prima dell'inizio di ogni anno accademico.